

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 23

Adunanza 12 maggio 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SALASSA - PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 652 – 19173/2009

Sotto la presidenza del Vicepresidente SERGIO BISACCA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, UMBERTO D'OTTAVIO, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti il Presidente ANTONIO SAITTA e gli Assessori CINZIA CONDELLO, ANGELA MASSAGLIA e SALVATORE RAO.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Salassa:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 55-3576 del 2 agosto 2006;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 17 aprile 2009, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 27/04/2009, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. 066/2009);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.188 abitanti nel 1951; 1.406 abitanti nel 1961; 1.615 abitanti nel 1971; 1.618 abitanti nel 1981; 1.490 abitanti nel 1991 e 1.668 abitanti nel 2001, dato quest'ultimo che segnala un incremento demografico in crescita rispetto il decennio precedente;
- superficie territoriale: 506 ettari di pianura, dei quali 485 presentano pendenze inferiori ai 5° e 21 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20°. Per quanto attiene la Capacità

- d'Uso dei Suoli, 231 appartengono alla Classe II[^] e rappresentano il 45% del territorio comunale. È anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 43 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito “*Area Rivarolo Canavese*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
 - sistema produttivo: appartiene all’ *Ambito di valorizzazione produttiva* del Bacino di Valperga;
 - insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dall’art. 9.2.2 del P.T.C.;
 - fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
 - è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal P.T.C. come *centro turistico* e come *centro storico di interesse provinciale*;
 - infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460, ora di competenza provinciale e dalle Strade Provinciali n. 35 e n. 36;
 - è interessato da un tratto in progetto di nuova viabilità (prolungamento della “Pedemontana”);
 - è interessato da un tratto di ferrovia Torino-Rivarolo-Pont Canavese; da P.T.C. la tratta è in corso di valutazione per cambio di tipologia (da *ferroviaria* a *metropolitana leggera*);
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Orco e Gallenca, che sono compresi nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 102 ettari del territorio comunale come inondabili con un tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento di una porzione del territorio comunale pari a 107 ettari in fascia A e B;
- (per ulteriori dati informativi si vedano le “*schede comunali*” allegare agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12/2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, a seguito della gestione del nuovo Piano, occorre intervenire, con modeste modifiche, al fine di rimuovere elementi ostativi alla completa operatività dello stesso, sulle seguenti aree, già comprese all’interno di strumenti esecutivi:

- area residenziale di ristrutturazione SUE 08: per le parti comprese tra via San Ponso e via della Stazione, necessita di una diversa articolazione della proposta progettuale, alla luce degli interventi edilizi già realizzati e di nuovi assetti proprietari;
- area produttiva “*ia20.9*”: viene leggermente rettificato il tracciato della viabilità prevista,

consentendo all'azienda insediata il mantenimento dell'area per la logistica e recepito il corretto andamento dell'adiacente Rio Levesa;

La documentazione di Variante contiene la verifica di conformità ai parametri di cui al comma 7 dell'articolo 17, la compatibilità con il P.T.C. e la "Relazione Illustrativa" riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11/06/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/05/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale*";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Salassa, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 17 aprile 2009, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Prima Variante Parziale al

P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:

a) in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell' allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: *“Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo”*.

Alla luce di quanto soprariportato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dal processo di V.A.S. con le relative motivazioni, così come esplicitate nella *“Relazione Illustrativa”*;

3. di trasmettere al Comune di Salassa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Vicepresidente
f.to S. Bisacca